

## **LA NAVE ARENATA NON E' RIFIUTO (NEANCHE QUANDO E' OGGETTO DI DEMOLIZIONE).**

*di Massimo Medugno*

-----  
Bella e lineare sentenza quella della Cassazione, la n. 34768/07 (depositata il 13 settembre 2007) la cui lettura è da raccomandare per chiarezza e limpidezza.

I principi che “scolpisce” posso aiutare ognuno di noi ad evitare inutili (e costosi) contenziosi.

Se in questo caso tutto trae origine da un sequestro preventivo effettuato nel mese di marzo 2007, altre volte le vicende giudiziarie sono molto più lunghe e più impattanti sulle attività in corso.

Vediamo dunque i contenuti essenziali della sentenza:

- 1) *“E’ evidente che la demolizione del relitto costituisce attività che, per sua natura, produce rifiuti, che hanno poi necessità di essere gestiti, ma l’attività di demolizione in sé non richiede alcuna autorizzazione (...). Pertanto, non la nave oggetto di eventuale demolizione può essere configurata come rifiuto, bensì quelle parti della stessa che (...) siano destinate allo smaltimento. Diversamente, ogni cantiere ed ogni attività di demolizione, anche edile, dovrebbe considerarsi come attività di trattamento di rifiuti”*. Secondo, quindi, la sentenza le attività di raccolta e di recupero sono, quindi, concettualmente successive a quella di demolizione;
- 2) *“(...) erroneamente il tribunale ha escluso che i rifiuti prodotti dalla demolizione ed accumulati nell’area del cantiere potessero essere ricondotti alla figura del deposito temporaneo, esclusivamente in considerazione del fatto che raggiungevano i 30 mc e quindi superavano i limiti di legge. Invero (...) è consentito al produttore di scegliere, in alternativa di contenere il quantitativo dei rifiuti in 20 mc (per i rifiuti non pericolosi) (...) oppure effettuare lo smaltimento e il recupero, indipendentemente dal quantitativo dei rifiuti, ossia quando i rifiuti superano i 20 mc, con cadenza bimestrale (per i rifiuti pericolosi) o trimestrale (per quelli non pericolosi. “. D’altro canto la Corte di Cassazione n. 39544/06 (udienza dell’11.10.2006) aveva già chiarito in maniera inequivocabile che l’interpretazione rigorista del deposito temporaneo (secondo la quale il limite temporale dei tre mesi assume rilievo solo se i conferimenti dei rifiuti siano tutti inferiori ai venti metri cubi, cd. “sentenza Rigotti”) , aveva perso, ormai, qualsiasi aggancio testuale dopo l’entrata in vigore del DLgs n. 152/2006. Secondo la citata sentenza del 2006 “una simile esegesi, infatti, non è consentita dal tenore letterale della disposizione (sia nel testo previgente sia nel testo vigente (..)”*.